

Istruzioni di vigilanza sui mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sulle relative società di gestione e soggetti gestori (Provvedimento della Banca d'Italia del 28 agosto 2012)¹

LA BANCA D'ITALIA

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” (di seguito “Testo Unico” o “TUF”);

VISTE le parti III e V del Testo Unico ed in particolare gli articoli 76, 77bis e 79 del Testo Unico;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2009, n. 216 “Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato”;

VISTO il decreto del Ministro del Tesoro 11 novembre 1998, n. 471, “Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari nonché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante”;

VISTI gli orientamenti ESMA sui “Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per piattaforme di negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti” del 24 febbraio 2012;

RAVVISATA la necessità di fornire alle società di gestione dei mercati regolamentati e ai soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso su titoli di Stato e dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro su cui vigila la Banca d'Italia una disciplina uniforme avente ad oggetto i termini e le modalità attraverso cui adempiere agli obblighi di vigilanza su di esse incombenti;

SENTITA, per le parti di competenza, la CONSOB

Emana:

le unite Istruzioni di vigilanza sui mercati regolamentati, sui sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso su titoli di Stato e sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sulle relative società di gestione e soggetti gestori (Parte III e V del Testo Unico). 2

Il presente provvedimento e le unite Istruzioni di vigilanza saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione. Dalla data di entrata in vigore delle presenti Istruzioni è abrogato il Provvedimento Banca d'Italia e Consob del 24 gennaio 2002.

Il Governatore della Banca d'Italia
Ignazio VISCO

INDICE:

[Premessa](#)

[Definizioni](#)

PARTE I - SOCIETA' DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

TITOLO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. [Requisiti per l'esercizio dell'attività](#)
2. [Risorse finanziarie](#)
3. [Attività esercitabili e partecipazioni detenibili](#)
4. [Estensione dell'operatività dei mercati in altri Stati membri](#)
5. [Accesso ai mercati regolamentati](#)
6. [Organizzazione dei mercati](#)

TITOLO II - PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI

CAPITOLO I - PARTECIPANTI AL CAPITALE

7. [Requisito di onorabilità](#)
8. [Comunicazioni di acquisti e cessioni di partecipazioni rilevanti e di possesso del requisito di onorabilità - Divieto di esercizio dei diritti di voto](#)
9. [Partecipanti persone giuridiche](#)
10. [Soggetti esenti](#)
11. [Soggetti esteri](#)
12. [Partecipazioni indirette](#)
13. [Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto](#)
14. [Modalità di calcolo della quota di capitale](#)

CAPITOLO II - ESPONENTI AZIENDALI

15. [Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza](#)
16. [Soggetti esenti](#)
17. [Situazioni impeditive](#)
18. [Decadenza](#)
19. [Sospensione e revoca](#)
20. [Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia](#)
21. [Soggetti esteri](#)

PARTE II - SOGGETTI GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

22. [Requisiti per l'esercizio dell'attività](#)
23. [Risorse finanziarie](#)
24. [Estensione dell'operatività dei sistemi in altri Stati membri](#)
25. [Accesso ai sistemi multilaterali di negoziazione](#)
26. [Organizzazione dei sistemi multilaterali di negoziazione](#)
27. [Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali](#)

PARTE III - SOGGETTI GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO DI DEPOSITI MONETARI IN EURO

28. [Requisiti per l'esercizio dell'attività](#)
29. [Risorse finanziarie](#)

30. [Accesso ai sistemi multilaterale di scambio di depositi monetari](#)
31. [Organizzazione dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari](#)
32. [Partecipanti al capitale e esponenti aziendali](#)

PARTE IV – REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI REGOLAMENTATI E DEI SISTEMI MULTILATERALI

TITOLO I – MERCATI REGOLAMENTATI

33. [Regole di funzionamento dei mercati regolamentati](#)

TITOLO II – SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

34. [Regole di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione](#)

TITOLO III – SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO DI DEPOSITI MONETARI IN EURO

35. [Regole di funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio](#)

PARTE V - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

TITOLO I – STRUMENTI DI VIGILANZA INFORMATIVA

36. [Modifiche al regolamento dei mercati regolamentati](#)
37. [Modifiche alle regole dei sistemi multilaterali di negoziazione e di scambio di depositi](#)
38. [Modificazioni dello statuto](#)
39. [Accordi con le strutture di post-trading](#)
40. [Designazioni da parte dei partecipanti ai mercati regolamentati dei sistemi di compensazione e liquidazione](#)
41. [Trasparenza pre e post-negoziazione nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato](#)
42. [Informazioni relative ai mercati regolamentati](#)
43. [Informazioni relative ai sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato](#)
44. [Informazioni relative ai sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro](#)
45. [Relazione sulla struttura organizzativa](#)
46. [Esternalizzazione delle attività strategiche](#)
47. [Relazione sui risultati delle verifiche della struttura informatica e sulla gestione dei rischi](#)
48. [Incontri con le società di gestione dei mercati e dei sistemi multilaterali](#)
49. [Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione](#)
50. [Documentazione di bilancio](#)
51. [Verbali delle delibere assembleari](#)
52. [Comunicazioni dell'organo di controllo](#)
53. [Informativa sulla compagine azionaria](#)
54. [Variazioni degli esponenti aziendali](#)
55. [Comunicazioni concernenti le violazioni del regolamento del mercato regolamentato e le infrazioni alle regole dei sistemi multilaterali](#)

TITOLO II – STRUMENTI DI VIGILANZA ISPETTIVA, POTERI SOSTITUTIVI E SANZIONATORI

56. [Ispezioni](#)
57. [Provvedimenti della Banca d'Italia in caso di necessità e urgenza e provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione](#)
58. [Profili sanzionatori](#)

ISTRUZIONI DI VIGILANZA SUI MERCATI REGOLAMENTATI E SUI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO, SUI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO DI DEPOSITI MONETARI IN EURO, NONCHÉ SULLE RELATIVE SOCIETÁ DI GESTIONE E SOGGETTI GESTORI

Premessa

In considerazione della particolare rilevanza che riveste la negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato ai fini della gestione del debito pubblico, dell'efficiente meccanismo di trasmissione degli impulsi di politica monetaria e della stabilità finanziaria, il TUF riserva alle sedi di negoziazione di tali strumenti una disciplina specifica.

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, sono affidati i poteri di disciplinare e autorizzare i mercati regolamentati nei quali vengono trattati all'ingrosso titoli di Stato, nonché di approvarne i regolamenti. Alla Banca d'Italia e alla CONSOB competono sia funzioni consultive rispetto all'esercizio dei suddetti poteri ministeriali sia compiti di vigilanza ripartiti dalla legge fra le stesse.

È anche affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, il compito di disciplinare i requisiti minimi di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato. La vigilanza su tali sistemi è affidata, sin dal momento dell'autorizzazione e in via continuativa, alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB.

Obiettivi dell'azione di vigilanza della Banca d'Italia sulle sedi di negoziazione sono l'efficienza complessiva del mercato e l'ordinato funzionamento delle negoziazioni.

Per garantire il corretto meccanismo di trasmissione degli impulsi di politica monetaria e per la salvaguardia della stabilità finanziaria, alla Banca d'Italia è inoltre affidata la vigilanza sull'efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro nonché sui soggetti che gestiscono tali sistemi.

Nel formulare le presenti Istruzioni di vigilanza, la Banca d'Italia ha tenuto in considerazione la necessità di fornire alle società di gestione dei mercati regolamentati e ai soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso su titoli di Stato e dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro una disciplina uniforme avente ad oggetto i termini e le modalità attraverso i quali adempiere agli obblighi di vigilanza. Per i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso su titoli di Stato e per i sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro che siano gestiti da banche o imprese di investimento, le presenti Istruzioni non pregiudicano né sostituiscono le vigenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di intermediari e pertanto restano ferme le norme di settore integrate dalle presenti Istruzioni per quanto attiene agli aspetti specifici connessi alla gestione dei sistemi.

Le presenti Istruzioni contengono frequenti rinvii alle disposizioni contenute nel TUF, nei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 22 dicembre 2009, n. 216 e del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n. 471 che, per facilità di lettura, sono state per lo più riprodotte nel testo e nelle note. Resta ovviamente inteso che siffatti richiami, nonché 4 quelli ad ulteriori fonti normative, devono intendersi riferiti alle predette fonti ivi comprese quelle che eventualmente le avranno sostituite al momento in cui le presenti Istruzioni sono applicate.

Definizioni

“DM 471/98”: decreto del Ministro del tesoro 11 novembre 1998, n. 471 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati regolamentati e di gestione accentrata di strumenti finanziari, nonché i requisiti di onorabilità dei soci e individuazione della soglia rilevante”;

“DM 216/09”: decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 dicembre 2009, n. 216 “Regolamento recante norme sull’individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all’ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all’ingrosso dei titoli di Stato”;

“ESMA”: European Securities and Markets Authority ovvero l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con Regolamento (UE) n. 1095/2010;

“mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato”: il sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a titoli di Stato, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti negoziati all'ingrosso, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente;

“sistema multilaterale di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato”: il sistema multilaterale che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a titoli di Stato, in modo da dare luogo a contratti negoziati all’ingrosso;

“sistema multilaterale di scambio di depositi monetari in euro”: il sistema multilaterale che consente l’incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di scambio di terzi relativi a depositi monetari in euro;

“società di gestione”: le società di gestione di un mercato regolamentato all’ingrosso di titoli di Stato di cui all’art. 61 del TUF;

“soggetto gestore di sistemi multilaterali di negoziazione”: le società di gestione dei mercati regolamentati abilitate ai sensi dell’art. 18, comma 3-bis, del TUF, nonché le banche e le imprese di investimento autorizzate alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione all’ingrosso di titoli di Stato;

“soggetto gestore di sistemi multilaterali”: il soggetto gestore dei sistemi multilaterali di negoziazione e il soggetto gestore dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro”;

“esponenti aziendali”: soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

“controllo societario”: il controllo di cui all’art. 23 del TUB;

“partecipazioni”: si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall’art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

“TUB”: decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico bancario) e successive modificazioni e integrazioni;

“TUF”: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni e integrazioni

PARTE I

SOCIETA' DI GESTIONE DI MERCATI REGOLAMENTATI ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

TITOLO I

ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Requisiti per l'esercizio dell'attività

L'esercizio dei mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato è autorizzato ai sensi dell'art. 9 del DM 216/09²

2. Risorse finanziarie

Le società di gestione dispongono delle risorse stabilite all'art. 4, commi 1 e 2, del DM 216/09³.

3. Attività esercitabili e partecipazioni detenibili

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del DM 216/2009, le attività esercitabili e le partecipazioni detenibili dalle società di gestione dei mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato sono quelle indicate dalla Consob ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. b), del TUF⁴.

Le società di gestione comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 48, Parte V del presente provvedimento, le attività connesse e strumentali che intendono esercitare e forniscono preventiva informativa sui progetti di acquisizione delle partecipazioni, per consentire la verifica di compatibilità con le prescrizioni normative e regolamentari.

4. Estensione dell'operatività dei mercati in altri Stati membri

Le società di gestione possono estendere l'operatività dei mercati in altri Stati membri ai sensi dell'art. 14 del DM 216/09⁵

5. Accesso ai mercati regolamentati

Le società di gestione elaborano regole di accesso in linea con quanto previsto dall'art. 25 del TUF e 13 del DM 216/2009 e verificano la sussistenza dei requisiti di ammissione.

Le società di gestione danno immediata comunicazione scritta alla Banca d'Italia e alla Consob delle ammissioni decise, dando atto di aver verificato la sussistenza dei requisiti prescritti di ammissione e indicando l'autorità di vigilanza estera competente a vigilare sui soggetti ammessi alle negoziazioni. Una preventiva informativa alla Banca d'Italia deve essere fornita nel caso di richiesta di adesione di operatori di cui al comma 2 dell'art. 25 del TUF diversi da imprese di assicurazioni, fondi pensione, società di gestione del risparmio, società di investimento a capitale variabile comunitarie.

6. Organizzazione dei mercati

Le società che gestiscono un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli di Stato adottano una struttura organizzativa idonea ad assicurare un efficiente, ordinato e continuo funzionamento del mercato ai sensi dell'art. 8 del DM 216/09 ⁶.

TITOLO II PARTECIPANTI AL CAPITALE ED ESPONENTI AZIENDALI

CAPITOLO I PARTECIPANTI AL CAPITALE

7. Requisito di onorabilità

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, determina con regolamento le condizioni di onorabilità dei soggetti che partecipano in misura significativa al capitale di una società di gestione dei mercati regolamentati.

Le condizioni ostative al riconoscimento del requisito di onorabilità sono indicate all'art. 5, comma 1, del DM 471/98 ⁷.

8. Comunicazioni di acquisti e cessioni di partecipazioni rilevanti e di possesso del requisito di onorabilità - Divieto di esercizio dei diritti di voto

Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del DM 216/09 e dell'articolo 5, comma 1, del DM 471/98, gli acquisti e le cessioni di partecipazioni, calcolate come previsto al successivo paragrafo 14, che determinano il superamento della soglia del 5 per cento del capitale ordinario con diritto di voto nelle società di gestione, devono essere comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore alla società di gestione, la quale ne dà tempestiva informativa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla CONSOB, trasmettendo altresì la documentazione attestante il possesso da parte degli acquirenti del requisito di onorabilità di cui al DM 471/98.

L'art. 61, comma 7, del TUF stabilisce che, in assenza del citato requisito o in mancanza della predetta comunicazione, non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti la soglia del 5 per cento. In caso di inosservanza di tale divieto, l'impugnazione della delibera assembleare o del diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni eccedenti la predetta soglia, può essere proposta, oltre che ai sensi dell'art. 2377 del codice civile, anche dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 216/09 entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, se essi sono soggetti a tale adempimento, ovvero dal loro deposito nel registro delle imprese, se essi sono sottoposti solo al compimento di tale formalità.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 471/98 il requisito di onorabilità deve essere posseduto anche dal soggetto che, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta, controlla la società di gestione ai sensi dell'art. 23 del TUB. In assenza del citato requisito o in mancanza della predetta comunicazione, il divieto di esercizio del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

9. Partecipanti persone giuridiche

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del DM 471/98, qualora il partecipante sia una persona giuridica, il possesso del requisito di onorabilità deve essere valutato con riferimento agli amministratori e al direttore generale, ovvero ai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica del requisito viene effettuata dal consiglio di amministrazione, o dall'organo che svolge funzioni

equivalenti, della persona giuridica; il verbale della relativa delibera consiliare va trasmesso in allegato alla comunicazione concernente la partecipazione.

L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione che risulta dal verbale dell'organo competente. La delibera dà atto della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate.

E' rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria dei documenti.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso del requisito di onorabilità.

In caso di partecipazione eccedente la soglia detenuta indirettamente, cioè per il tramite di uno o più soggetti interposti, il possesso del requisito di onorabilità dovrà essere accertato avendo riguardo al soggetto posto al vertice della catena partecipativa e ai diretti titolari delle azioni della società di gestione, sempreché questi ultimi singolarmente considerati abbiano una partecipazione superiore alla soglia rilevante o di controllo.

La verifica andrà eseguita in ogni caso di cambiamento nella composizione degli organi sociali di società o enti partecipanti; in caso di rinnovo degli organi sociali per tutti i membri; in caso di subentro solo per i soggetti subentranti.

10. Soggetti esenti

Con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'ordinamento italiano, non sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in:

- banche e imprese di investimento italiane;
- capogruppo di gruppi bancari italiani;
- banche e imprese di investimento comunitarie;
- banche e imprese di investimento extracomunitarie autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica ovvero non insediate in Italia nei casi in cui gli esponenti aziendali siano soggetti ad analogo requisito in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'autorità di vigilanza locale;
- società operanti nel settore finanziario alle quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (ad esempio, società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'art. 80 del TUF, imprese di assicurazione, ecc.).

11. Soggetti esteri

Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del DM 471/98, con riferimento alle fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica della insussistenza delle condizioni ostative al riconoscimento del requisito di onorabilità è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministero valuta anche la sussistenza di eventuali condizioni di esenzione dalla prova del possesso del requisito di onorabilità.

12. Partecipazioni indirette

Nel caso in cui la partecipazione è acquisita o ceduta in via indiretta, la comunicazione va effettuata dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa nonché da chi ha acquistato o ceduto direttamente le azioni quando la partecipazione diretta abbia superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti (5 per cento o di controllo).

I soggetti interessati alle comunicazioni possono sottoscrivere un unico modello nel quale vanno in ogni caso indicati gli eventuali ulteriori soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto diretto titolare delle azioni delle società di gestione.

13. Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto

Nel caso di accordi sull'esercizio del diritto di voto che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie partecipative rilevanti (5 per cento o di controllo), ai fini della modalità di calcolo della quota di capitale di cui all'art. 6 del DM 471/1998, le comunicazioni sono inviate dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) oltre che alla società di gestione, anche alla Banca d'Italia, alla Consob e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La comunicazione riferisce sinteticamente sul contenuto e sulle finalità dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa deve inoltre indicare:

- il numero e le generalità dei partecipanti all'accordo, in via diretta o indiretta;
- la quota del capitale con diritto di voto complessivamente detenuta;
- l'ammontare di ciascuna classe di titoli relativi ad ogni partecipante.

Ogni successiva variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere analogamente comunicata, oltre che alla società di gestione, anche alla Banca d'Italia, alla Consob e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

14. Modalità di calcolo della quota di capitale

Per il calcolo della soglia di partecipazione rilevante o di controllo ai fini del rispetto del requisito di onorabilità, si applica l'art. 6 del DM 471/98 ⁸.

CAPITOLO II ESPONENTI AZIENDALI

15. Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

Il TUF prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le società di gestione dei mercati regolamentati debbano possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. L'individuazione dei requisiti e delle cause di sospensione dalla carica è demandata ad un regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Le condizioni ostative al riconoscimento del requisito di onorabilità sono indicate all'art. 3, commi 1 e 2, del DM 471/98 ⁹.

16. Soggetti esenti

Si applica il precedente paragrafo 10 del precedente Capitolo I.

17. Situazioni impeditive

Non possono essere nominati esponenti aziendali i soggetti che versano nelle situazioni impeditive di cui all'art. 2 del DM 471/98 ¹⁰.

18. Decadenza

Il difetto dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determina la decadenza dalla carica, ai sensi dell'art. 6, del DM 216/2009. Essa è dichiarata dai competenti organi della società entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

19. Sospensione e revoca

La sospensione dalla carica, le cui cause sono indicate all'art. 4, comma 1, del DM 471/98, è dichiarata con le stesse modalità della dichiarazione di decadenza ¹¹.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DM 471/98 la sospensione può essere seguita dalla revoca della carica ¹².

20. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia

Entro 30 giorni dall'accettazione della nomina e comunque entro la riunione successiva a quella di nomina, il consiglio di amministrazione o l'organo della società di gestione che svolge funzioni equivalenti verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine gli interessati trasmettono all'organo preposto alla verifica la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'assenza di situazioni impeditive e di cause di sospensione dalla carica.

La valutazione dell'adeguatezza e completezza della documentazione è rimessa all'apprezzamento dell'organo sociale preposto alla verifica.

L'esame delle posizioni va condotto separatamente per ciascuno degli interessati ai quali quindi non è consentito prendere parte alla sessione che li riguarda. L'esame di ciascuna posizione dovrà essere oggetto di analitica verbalizzazione in cui dovrà darsi conto delle fonti documentali impiegate ai fini della valutazione svolta. In particolare, dal verbale della riunione deve risultare, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data della riunione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob. La Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, l'inesistenza di cause di sospensione dalla carica e l'assenza di situazioni impeditive. La Banca d'Italia pronuncia la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni o valutazioni al consiglio di amministrazione, il termine è interrotto fino alla data in cui le informazioni supplementari siano effettivamente pervenute alla Banca d'Italia.

Gli esponenti aziendali informano la società di gestione dei provvedimenti di rinvio a giudizio adottati nei loro confronti per le fattispecie di reato di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del DM 471/98. Il consiglio di amministrazione o l'organo che svolge funzioni equivalenti nella società di

gestione ne dà riservata informativa alla Banca d'Italia. A seguito delle scadenze eventualmente dichiarate la società di gestione avvierà rapidamente le iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

21. Soggetti esteri

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 471/98, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni ostative al riconoscimento del requisito di onorabilità è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Ministero valuta anche la sussistenza di eventuali condizioni di esenzione dalla prova del possesso del requisito di onorabilità.

PARTE II SOGGETTI GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

22. Requisiti per l'esercizio dell'attività

Le società di gestione dei mercati regolamentati abilitate ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, del TUF, nonché le banche e le imprese di investimento autorizzate possono svolgere l'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato.

I soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato trasmettono gli elementi informativi indicati all'art. 22, comma 1, del DM 216/09 ¹³.

I soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob i progetti di avvio di sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato illustrando le regole che disciplinano il funzionamento del sistema e dettagliando gli altri elementi indicati dal DM 216/2009. La comunicazione va effettuata almeno 20 giorni prima della data prevista per l'avvio del sistema.

23. Risorse finanziarie

Si applicano i requisiti di capitale e patrimoniali prescritti dalla normativa di settore in relazione alla natura giuridica del soggetto gestore.

24. Estensione dell'operatività dei sistemi in altri Stati membri

Per i soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato che intendano predisporre in un altro Stato membro dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione nei sistemi da esse gestiti, si applica quanto disposto al paragrafo 4 della Parte I se si tratta di società di gestione dei mercati, quanto disposto dall'art. 26 del TUF se si tratta di imprese di investimento e quanto disposto dagli artt. 29 del TUF e 16 del TUB se si tratta di banche.

25. Accesso ai sistemi multilaterali di negoziazione

I soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato elaborano regole di accesso in linea con quanto previsto dagli artt. 21 e 13 del DM 216/2009 e verificano la sussistenza dei requisiti di ammissione.

I soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato danno immediata comunicazione scritta alla Banca d'Italia e alla Consob delle ammissioni decise, dando atto di aver verificato la sussistenza dei requisiti prescritti di ammissione e indicando l'autorità di vigilanza estera competente a vigilare sui soggetti ammessi alle negoziazioni. Una preventiva informativa alla Banca d'Italia deve essere fornita nel caso di richiesta di adesione di operatori di cui al comma 2 dell'art. 25 del TUF diversi da imprese di assicurazioni, fondi pensione, società di gestione del risparmio e società d'investimento a capitale variabile comunitarie.

26. Organizzazione dei sistemi multilaterali di negoziazione

Si applicano i requisiti organizzativi vigenti in relazione alla natura giuridica del soggetto gestore.

27. Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali

Si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza vigenti in relazione alla natura giuridica del soggetto gestore.

PARTE III

SOGGETTI GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO DI DEPOSITI MONETARI IN EURO

28. Requisiti per l'esercizio dell'attività

I soggetti che intendono gestire un sistema multilaterale di scambio di depositi monetari in euro comunicano alla Banca d'Italia, almeno 20 giorni prima dell'avvio del sistema:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
- b) il programma di attività che illustri il sistema, le regole di funzionamento, nonché la struttura tecnica e organizzativa e dei controlli interni che la società intende adottare nel rispetto di quanto previsto nel paragrafo 31;
- c) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione; questa informazione dovrà essere fornita anche in occasione di ogni successivo cambiamento in base a quanto previsto dal paragrafo 53;
- d) l'identità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (esponenti aziendali); questa informazione dovrà essere fornita anche in occasione di ogni successivo cambiamento in base a quanto previsto dal paragrafo 54.

Nelle informazioni comunicate i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro trasmettono, al momento dell'avvio dell'attività e in occasione di ogni successivo cambiamento:

- l'elenco degli operatori ammessi agli scambi nei sistemi gestiti;
- le regole di funzionamento del sistema;
- le procedure di vigilanza adottate per assicurare l'integrità del sistema e l'ordinato svolgimento degli scambi;
- le informazioni in tema di esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale.

29. Risorse finanziarie

Si applicano i requisiti di capitale e patrimoniali prescritti dalla normativa di settore in relazione alla natura giuridica del soggetto gestore.

In ogni caso i soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, che non siano banche, imprese di investimento o società di gestione dei mercati, sono tenuti a mantenere continuamente risorse finanziarie sufficienti a rendere possibile il funzionamento ordinato del sistema gestito, tenuto conto della natura e dell'entità delle operazioni ivi concluse e dei rischi a cui esso è esposto.

30. Accesso ai sistemi multilaterale di scambio di depositi monetari

I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro verificano la sussistenza dei requisiti di ammissione dei soggetti che intendono accedere al sistema sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del TUF.

I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro danno immediata comunicazione scritta alla Banca d'Italia delle ammissioni decise, dando atto di aver verificato la sussistenza dei requisiti prescritti di ammissione e indicando l'autorità di vigilanza estera competente a vigilare sui soggetti ammessi agli scambi. Una preventiva informativa alla Banca d'Italia deve essere fornita nel caso di richiesta di adesione di operatori di cui al comma 2 dell'art. 25 del TUF diversi da imprese di assicurazioni, fondi pensione, società di gestione del risparmio e società di investimento a capitale variabile comunitarie.

31. Organizzazione dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari

I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro si dotano di una struttura organizzativa idonea ad assicurare un efficiente, ordinato e continuo funzionamento del sistema.

I soggetti gestori:

- a) adottano adeguate misure per identificare e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del sistema o per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del sistema, dei suoi proprietari o del suo gestore e il suo buon funzionamento;
- b) adottano adeguate misure per identificare, attenuare e gestire i rischi ai quali sono esposti i sistemi o che possono comprometterne il regolare funzionamento;
- c) adottano misure volte a garantire una gestione tecnicamente corretta delle operazioni del sistema di scambio e predispongono dispositivi di emergenza per far fronte efficacemente e tempestivamente ai rischi di disfunzione del sistema;
- d) si dotano di dispositivi idonei ad agevolare l'efficiente e tempestivo regolamento delle operazioni eseguite nell'ambito dei sistemi gestiti.

I soggetti gestori di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro forniscono le informazioni necessarie per consentire alla Banca d'Italia di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente con la relazione sulla struttura organizzativa di cui al paragrafo 45 della Parte V delle presenti istruzioni.

32. Partecipanti al capitale e esponenti aziendali

Si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa di settore in relazione alla natura giuridica del soggetto gestore.

PARTE IV REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI REGOLAMENTATI E DEI SISTEMI MULTILATERALI

TITOLO I MERCATI REGOLAMENTATI

33. Regole di funzionamento dei mercati regolamentati

L'organizzazione e la gestione dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato sono disciplinate sulla base dell'art. 7 del DM 216/09 ¹⁴.

TITOLO II SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE ALL'INGROSSO DI TITOLI DI STATO

34. Regole di funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione

I soggetti gestori di un sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, in conformità alle disposizioni comunitarie, predispongono e mantengono i requisiti di funzionamento di cui all'art. 21, commi 1 e 2, del DM 216/09 ¹⁵.

I soggetti gestori di un sistema multilaterale di negoziazione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, delle regole di funzionamento del sistema gestito.

TITOLO III SISTEMI MULTILATERALI DI SCAMBIO DI DEPOSITI MONETARI IN EURO

35. Regole di funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio

Al fine di assicurare l'efficienza e il buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro ai sensi dell'art. 79 del TUF, i soggetti gestori di un sistema multilaterale di scambio di depositi monetari in euro predispongono e mantengono:

- a) regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di scambio dei depositi ordinato, nonché criteri obiettivi per un'esecuzione efficace dei contratti conclusi;
- b) regole trasparenti, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso al sistema, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, commi 1 e 2, del TUF;
- c) dispositivi e procedure efficaci atte a verificare regolarmente l'osservanza delle regole da essi dettate da parte degli aderenti al sistema;
- d) misure necessarie a favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito del sistema multilaterale di scambio gestito.

Le società di gestione di un sistema multilaterale di scambio dei depositi monetari in euro provvedono altresì a:

- a) fornire al pubblico (o accertarsi che siano accessibili al pubblico) informazioni sufficienti per permettere agli aderenti al sistema di partecipare agli scambi;
- b) informare chiaramente gli aderenti degli obblighi relativi al regolamento delle operazioni effettuate nel sistema;
- c) controllare le operazioni effettuate dagli aderenti per identificare le violazioni alle regole del sistema, le condizioni di scambio anormali e, in generale, i comportamenti scorretti;
- d) disporre la sospensione temporanea o, eventualmente, l'esclusione dell'aderente in caso di violazione delle regole di funzionamento del sistema o delle relative disposizioni di attuazione.

I soggetti gestori di un sistema multilaterale di scambio dei depositi monetari in euro danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, delle regole di funzionamento del sistema gestito.

PARTE V MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

TITOLO I STRUMENTI DI VIGILANZA INFORMATIVA

36. Modifiche al regolamento dei mercati regolamentati

Le società di gestione dei mercati regolamentati inviano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob le proposte di modifica ai regolamenti approvati.

La trasmissione va effettuata dopo l'approvazione del relativo articolato da parte del consiglio d'amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti e, comunque, almeno 20 giorni prima della data prevista per la delibera di adozione del regolamento da parte dell'assemblea ordinaria o del consiglio di sorveglianza, ovvero, qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione della società medesima. L'informativa illustra i contenuti e le finalità del progetto di regolamento o delle proposte di modifica.

Il testo integrale del regolamento del mercato deliberato dalla società di gestione è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DM 216/09 ¹⁶. Una volta approvato il regolamento, le società di gestione dei mercati regolamentati trasmettono, alla Banca d'Italia e alla Consob una copia del testo regolamentare aggiornato.

Le società di gestione dei mercati regolamentati comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob le disposizioni di attuazione e ogni altra delibera che integri ovvero attui il contenuto del regolamento.

Le società di gestione dei mercati regolamentati danno idonea pubblicità (anche tramite il proprio sito Internet) del testo integrale aggiornato del regolamento e delle disposizioni integrative e/o attuative.

Ai sensi dell'art. 19, commi 5 e 6, del DM 216/09 la Banca d'Italia può proporre al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Consob, di richiedere alle società di gestione dei mercati regolamentati modifiche della regolamentazione del mercato idonee ad eliminare quelle disfunzioni riscontrate nell'attività di vigilanza che impediscano l'effettivo conseguimento dell'efficienza complessiva del mercato e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni.

37. Modifiche alle regole dei sistemi multilaterali di negoziazione e di scambio di depositi

I soggetti gestori dei sistemi multilaterali comunicano alla Banca d'Italia le modifiche relative alle regole che disciplinano il funzionamento del sistema.

La comunicazione va effettuata almeno 20 giorni prima della data di entrata in vigore. L'informativa illustra i contenuti e le finalità del progetto o delle proposte di modifica delle regole di funzionamento del sistema.

I soggetti gestori dei sistemi multilaterali trasmettono alla Banca d'Italia una copia aggiornata del testo delle regole di funzionamento del sistema.

I soggetti gestori dei sistemi multilaterali danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, delle regole di funzionamento del sistema gestito.

Per i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione le predette comunicazioni vanno effettuate anche alla Consob.

38. Modificazioni dello statuto

Le società di gestione dei mercati regolamentati inviano al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob, le proposte di modifica dello statuto.

La trasmissione va effettuata dopo l'approvazione del relativo articolato da parte del consiglio d'amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti e comunque almeno 20 giorni prima della data prevista per la delibera di adozione del regolamento da parte dell'assemblea ordinaria ovvero del consiglio di sorveglianza. L'informativa illustra i contenuti e le finalità del progetto di statuto o delle proposte di modifica.

Le modifiche dello statuto delle società di gestione dei mercati regolamentati, approvate dall'assemblea dei soci, sono trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob per la verifica di cui all'art. 19, comma 4, del DM 216/09 [17](#).

Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le società di gestione dei mercati regolamentati trasmettono tempestivamente alla Banca d'Italia e alla Consob una copia dello statuto depositato, munita della sottoscrizione del legale rappresentante su ogni foglio.

I soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro comunicano alla Banca d'Italia prima dell'approvazione definitiva i progetti nonché le proposte di modifica dello statuto.

I soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro trasmettono alla Banca d'Italia una copia dello statuto depositato nel registro delle imprese, munita della sottoscrizione del legale rappresentante su ogni foglio.

Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione la documentazione di cui al presente paragrafo viene acquisita nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta sul soggetto gestore (società mercato, banca, impresa di investimento).

39. Accordi con le strutture di post-trading

Ai sensi degli articoli 16 e 22, comma 5, del DM 216/2009, le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob gli accordi con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, di compensazione e liquidazione di altri Stati membri al fine della garanzia, compensazione e regolamento di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato. La comunicazione, da effettuare 45 giorni prima dell'avvio dell'operatività dell'accordo, fornisce le seguenti informazioni:

- a) i termini ed i contenuti dell'accordo;
- b) la presenza di collegamenti e disposizioni fra i sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione ed il sistema del mercato regolamentato;
- c) le condizioni tecniche individuate per garantire l'efficiente regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato.

Entro il medesimo termine, le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob la cessazione dell'operatività degli accordi e ogni altra modifica delle informazioni precedentemente comunicate.

Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione possono concludere accordi con le società che gestiscono sistemi di controparte centrale, compensazione e liquidazione di Stati extracomunitari purché assoggettati a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste dall'ordinamento italiano e previa stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere per lo scambio di informazioni. L'operatività dell'accordo è subordinata alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 70-bis, comma 2, del Testo Unico. A tal fine, i soggetti gestori comunicano le informazioni di cui al primo capoverso.

40. Designazioni da parte dei partecipanti ai mercati regolamentati dei sistemi di compensazione e liquidazione

Si applica l'art. 15 del DM 216/2009 [18](#).

41. Trasparenza pre e post-negoziazione nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato

Si applicano gli articoli 24 [19](#) e 27 del DM 216/2009 [20](#).

42. Informazioni relative ai mercati regolamentati

Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del DM 216/09, le società di gestione dei mercati regolamentati forniscono alla Banca d'Italia e alla Consob dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli operatori sul mercato.

Ai sensi del combinato disposto del cennato articolo 17, comma 3 e dell'art. 19, comma 1, del DM 216/09, i poteri di vigilanza informativa possono essere esercitati dalla Banca d'Italia nei confronti di altri soggetti coinvolti nell'attività delle suddette società di gestione.

L'acquisizione dei dati e delle notizie può avvenire attraverso:

- collegamenti telematici che assicurino la visibilità in tempo reale dell'andamento del mercato;
- periodici flussi informativi, su supporto cartaceo o elettronico, in cui i dati sono organizzati o elaborati secondo modalità indicate dalla Banca d'Italia;
- richieste volte a soddisfare specifiche esigenze informative.

Va tempestivamente comunicato alla Banca d'Italia ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di avere ripercussioni di rilievo sull'efficienza complessiva del mercato e sull'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche, vanno segnalati tempestivamente alla Banca d'Italia, che verrà informata senza ritardo ed anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 48, delle misure correttive adottate.

Le modifiche incidenti sui meccanismi di funzionamento del mercato e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici devono essere comunicati alla Banca d'Italia con congruo anticipo.

In caso di modifiche al funzionamento dei mercati gestiti per le quali siano state svolte consultazioni degli utenti, i soggetti gestori comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob i risultati di tali consultazioni al fine di valutare l'impatto delle iniziative e l'appropriatezza delle funzionalità offerte.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del DM 216/09, la Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti al mercato, inclusi gli operatori diversi dai soggetti abilitati nonché ai partecipanti comunitari in via remota, dati e notizie sull'attività svolta. Le informazioni possono essere richieste sia in forma periodica, secondo modalità e termini indicati di volta in volta dalla Banca d'Italia, sia occasionale.

43. Informazioni relative ai sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato

I soggetti gestori di un sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato forniscono alla Banca d'Italia dati e notizie utili ai fini dell'eventuale sospensione o esclusione dei titoli dalla negoziazione prevista ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. d), del DM 216/09.

L'acquisizione dei dati e delle notizie può avvenire attraverso:

- collegamenti telematici che assicurino la visibilità in tempo reale dell'andamento del mercato;
- periodici flussi informativi, su supporto cartaceo o elettronico, in cui i dati sono organizzati o elaborati secondo modalità indicate dalla Banca d'Italia;
- richieste volte a soddisfare specifiche esigenze informative.

I soggetti gestori di un sistema multilaterale di negoziazione comunicano alla Banca d'Italia ogni fatto o atto ritenuto suscettibile di produrre ripercussioni sull'integrità dei sistemi e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche vanno segnalati tempestivamente alla Banca d'Italia, che verrà informata senza ritardo, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 48, delle misure correttive adottate.

Le modifiche incidenti sui meccanismi di funzionamento del mercato sistema e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici devono essere comunicati alla Banca d'Italia con congruo anticipo.

In caso di modifiche al funzionamento dei sistemi per le quali siano state svolte consultazioni degli utenti, i soggetti gestori comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob i risultati di tali consultazioni al fine di valutare l'impatto delle iniziative e l'appropriatezza delle funzionalità offerte.

Ai sensi dell'art. 22, comma 6, del DM 216/09, la Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti al mercato, inclusi gli operatori diversi dai soggetti abilitati, dati e notizie sull'attività. Le informazioni possono essere richieste sia in forma periodica, secondo modalità e termini indicati di volta in volta dalla Banca d'Italia, sia occasionale. I dati e le notizie oggetto di richiesta possono riguardare sia l'operatività sul sistema che fuori dal sistema.

44. Informazioni relative ai sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro

I soggetti gestori di un sistema multilaterale di scambio di depositi monetari in euro trasmettono alla Banca d'Italia dati e notizie sui contratti conclusi e sull'attività svolta dagli operatori sul circuito di scambi. L'acquisizione di tali informazioni può avvenire attraverso:

- collegamenti telematici che assicurino la completa visibilità, in tempo reale, dell'andamento degli scambi;
- periodici flussi informatici, preferibilmente su supporto elettronico, secondo le modalità indicate dalla Banca d'Italia;
- richieste occasionali volte a soddisfare specifiche esigenze di valutazione.

La Banca d'Italia dovrà inoltre essere tempestivamente informata di ogni atto o fatto suscettibile di produrre ripercussioni sull'efficienza e sul buon funzionamento del sistema. Eventuali rilevanti malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche, vanno segnalati tempestivamente alla Banca d'Italia, che verrà informata senza ritardo, anche nel corso degli incontri di cui al paragrafo 48, delle misure correttive adottate.

Le modifiche incidenti sui meccanismi di funzionamento del sistema e i conseguenti adattamenti tecnico-informatici devono essere comunicati alla Banca d'Italia con congruo anticipo.

In caso di modifiche al funzionamento dei sistemi gestiti per le quali siano state svolte consultazioni degli utenti, i soggetti gestori comunicano alla Banca d'Italia i risultati di tali consultazioni al fine di valutare l'impatto delle iniziative e l'appropriatezza delle funzionalità offerte.

Agli operatori ammessi ai sistemi multilaterali di scambio la Banca d'Italia può richiedere dati e notizie. Le informazioni possono essere richieste sia in forma periodica, secondo modalità e termini indicati di volta in volta dalla Banca d'Italia, sia occasionale. I dati e le notizie oggetto di richiesta possono riguardare sia l'operatività sul sistema che fuori dal sistema.

45. Relazione sulla struttura organizzativa

Il consiglio di amministrazione o l'organo che svolge funzioni equivalenti nelle società di gestione dei mercati e nei soggetti gestori dei sistemi multilaterali invia, con cadenza annuale, alla Banca d'Italia una relazione sugli interventi organizzativi posti in essere in materia di:

- separatezza tra le funzioni operative e quelle di controllo;
- gestione di possibili situazioni di conflitto di interessi nell'assegnazione delle competenze;

- attività di controllo sulla gestione con individuazione di compiti e responsabilità, con particolare riguardo ai compiti di rilevazione e correzione delle irregolarità riscontrate;
- procedure di reporting ai diversi livelli delle strutture aziendali con specifico riferimento all'informativa sulle anomalie riscontrate e sugli interventi adottati per la loro rimozione.

La relazione riferisce inoltre sui seguenti aspetti:

1. organigramma e funzionigramma;
2. meccanismi di delega;
3. articolazione del sistema dei controlli interni;
4. metodologie introdotte per assicurare il rispetto delle regole e il buon funzionamento del mercato o del sistema multilaterale con particolare riferimento all'attività di supporto tecnologico;
5. presidi diretti ad assicurare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
6. valutazione delle misure di contenimento dei rischi adottate, evidenziando le eventuali carenze di funzionamento riscontrate;
7. principali risultanze della concreta attività di controllo posta in essere in seno all'azienda, ai vari livelli della struttura;
8. esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica;
9. presidi organizzativi e procedurali volti: ad accrescere la conoscenza dei soggetti ammessi ai propri mercati e sistemi, ad assicurare l'integrità e l'autonomia gestionale, a prevenire episodi di infedeltà dei dipendenti e dei collaboratori, ad individuare l'eventuale operatività "anomala" dei soggetti ammessi a partecipare ai mercati e sistemi gestiti al fine di minimizzare il rischio di coinvolgimento in operazioni criminose. La relazione descrive anche le misure di natura organizzativa e operativa adottate per rispondere ai requisiti previsti nelle linee guida dell' ESMA [21](#).

La relazione annuale potrà fare rinvio a quella inoltrata l'anno precedente per gli aspetti sui quali non siano intervenute modifiche significative.

Il collegio sindacale o l'organo che svolge funzioni equivalenti nelle società di gestione dei mercati e nei soggetti gestori dei sistemi multilaterali invia alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, una relazione sull'esito dei controlli effettuati nelle aree sopra menzionate.

Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e di scambio di depositi monetari in euro che siano banche o imprese di investimento, l'informativa di cui al presente paragrafo integra il contenuto della Relazione sulla struttura organizzativa, che gli stessi sono tenuti ad inviare alla Banca d'Italia in ottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore.

Per i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione le predette comunicazioni vanno effettuate anche alla Consob.

46. Esternalizzazione delle attività strategiche

Le società di gestione dei mercati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali adempiono agli obblighi in tema di esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previsti dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'art. 77-bis del TUF ²².

Gli accordi fra le società di gestione dei mercati o fra i soggetti gestori dei sistemi multilaterali ed i soggetti che offrono i servizi esternalizzati prevedono opportuni presidi volti a consentire alla Banca d'Italia l'esercizio dell'attività di vigilanza.

Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali, in occasione dell'invio della relazione sulla struttura organizzativa di cui al paragrafo 45, informano la Banca d'Italia relativamente:

- a) alle misure organizzative adottate in tema di esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica;
- b) agli accordi conclusi con i soggetti a cui sono state demandate attività aventi rilevanza strategica.

Per i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione le predette comunicazioni vanno effettuate anche alla Consob.

47. Relazione sui risultati delle verifiche della struttura informatica e sulla gestione dei rischi

Le società di gestione dei mercati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali, almeno una volta l'anno, sottopongono alla Banca d'Italia il piano di audit relativo alle verifiche delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per l'offerta dei servizi di negoziazione, con particolare riferimento alle misure di sicurezza informatica poste in essere e alle procedure di continuità operativa previste. Il piano di audit descrive anche le verifiche che si intendono effettuare per rispondere ai requisiti previsti nelle linee guida dell' ESMA ²³. Tali verifiche sono effettuate da soggetti terzi ovvero da strutture interne ai soggetti gestori, purché diverse ed indipendenti da quelle produttive.

Le società di gestione dei mercati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali comunicano tempestivamente alla Banca d'Italia i risultati delle verifiche di cui al precedente comma, unitamente alle misure adottate e da adottare per la rimozione delle disfunzioni rinvenute, specificando i relativi tempi di attuazione.

Le società di gestione dei mercati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali definiscono politiche e misure idonee ad assicurare la continuità operativa e adottano un piano di continuità operativa finalizzato alla gestione di situazioni critiche. In caso di necessità e urgenza, le società di gestione e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali adottano le misure atte a consentire il funzionamento dei mercati e dei sistemi multilaterali gestiti e ne informano senza indugio la Banca d'Italia.

Le misure volte ad assicurare la continuità operativa tengono conto del ruolo rivestito nel sistema finanziario e dei volumi negoziati sui mercati e sistemi multilaterali gestiti. Tali misure vengono altresì aggiornate qualora le condizioni di mercato ovvero l'attività svolta dalle società di gestione dei mercati e dei sistemi multilaterali subiscano dei cambiamenti.

Le società di gestione dei mercati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali si attengono alle linee guida per la realizzazione dei presidi per la continuità operativa emanate dalla Banca d'Italia.

Per i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione le predette comunicazioni vanno effettuate anche alla Consob.

48. Incontri con le società di gestione dei mercati e dei sistemi multilaterali

La Banca d'Italia può effettuare incontri con gli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati regolamentati e dei soggetti gestori di sistemi multilaterali per l'acquisizione di informazioni utili all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Gli incontri possono essere anche richiesti dalle stesse società di gestione o soggetti gestori di sistemi multilaterali. Queste ultime si attivano, in ogni caso, per informare tempestivamente la Banca d'Italia su materie rilevanti per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, quali ad esempio le attività di pianificazione, gli accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione, i progetti di acquisizione di partecipazioni, malfunzionamenti delle strutture tecnologiche e informatiche rilevanti per il mercato o il sistema di scambi gestito.

49. Documenti di pianificazione e accordi di cooperazione

Avuta presente la necessità di verificare, anche in chiave prospettica, l'efficienza complessiva del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di scambio di depositi monetari in euro, i relativi soggetti gestori trasmettono alla Banca d'Italia i documenti di pianificazione aziendale sottoposti al consiglio di amministrazione o all'organo che svolge funzioni equivalenti, riguardanti anche le società controllate, nei quali vengono delineati gli obiettivi strategici perseguiti, indicando tempi e modalità di attuazione. Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione, la documentazione di cui al presente paragrafo viene acquisita nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta sul soggetto gestore (società mercato, banca, impresa di investimento).

Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali comunicano le proposte di accordi aventi ad oggetto alleanze o intese di cooperazione che possono avere riflessi sull'organizzazione e sul funzionamento dei mercati regolamentati o dei sistemi multilaterali gestiti alla Banca d'Italia almeno 20 giorni prima della riunione del consiglio di amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti fissata per l'approvazione. I suddetti accordi o intese vanno altresì comunicati alla Banca d'Italia una volta che siano stati definitivamente sottoscritti.

50. Documentazione di bilancio

Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro inviano alla Banca d'Italia entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'organo a ciò preposto, il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato. Il bilancio deve essere accompagnato dal verbale assembleare della delibera di approvazione, dalla relazione degli amministratori sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, dalla relazione della società di revisione. Andranno inoltre inviati copia dei bilanci delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali riguardanti i bilanci delle società collegate.

Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione la documentazione di cui al presente paragrafo viene acquisita nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta sul soggetto gestore (società mercato, banca, impresa di investimento).

51. Verbali delle delibere assembleari

Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro provvedono ad inviare alla Banca d'Italia i documenti attestanti la convocazione dell'assemblea contenenti l'esplicita indicazione dell'ordine del giorno oggetto della convocazione.

Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro inviano, entro 30 giorni dalla data della riunione, alla Banca d'Italia copia dei verbali delle delibere con gli eventuali allegati.

52. Comunicazioni dell'organo di controllo

Il collegio sindacale o l'organo che svolge funzioni equivalenti nelle società di gestione dei mercati regolamentati e nei soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro trasmette senza indugio alla Banca d'Italia copia dei verbali delle riunioni e degli accertamenti concernenti irregolarità nella gestione, violazioni delle norme che disciplinano l'attività, nonché ogni altra notizia ritenuta rilevante.

Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione la documentazione di cui al presente paragrafo viene acquisita nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta sul soggetto gestore (società mercato, banca, impresa di investimento).

53. Informativa sulla compagine azionaria

Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro comunicano senza indugio alla Banca d'Italia ogni modifica del libro dei soci.

Salvo quanto previsto al precedente capoverso, le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro comunicano annualmente alla Banca d'Italia, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, una versione aggiornata del libro dei soci, con l'indicazione per ciascun socio:

- del numero di azioni con diritto di voto possedute;
- della percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni della stessa specie.

Per le società di gestione dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato, le predette comunicazioni vanno effettuate anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Consob.

54. Variazioni degli esponenti aziendali

Le società di gestione dei mercati regolamentati e i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi in euro comunicano alla Banca d'Italia ogni modifica riguardante la composizione degli esponenti aziendali entro 20 giorni dalla data di accettazione della nomina o della variazione della carica, della sospensione o della cessazione.

Inoltre, in occasione della trasmissione della documentazione di bilancio, i soggetti gestori comunicano alla Banca d'Italia la composizione aggiornata degli esponenti aziendali.

Per le società di gestione dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato, le predette comunicazioni vanno effettuate anche al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Consob.

Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione la documentazione di cui al presente paragrafo viene acquisita nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta sul soggetto gestore (società mercato, banca, impresa di investimento).

55. Comunicazioni concernenti le violazioni del regolamento del mercato regolamentato e le infrazioni alle regole dei sistemi multilaterali

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. e) del DM 216/2009, le società di gestione dei mercati regolamentati comunicano tempestivamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob le violazioni del regolamento del mercato da parte degli operatori segnalando le iniziative assunte.

Ai sensi dell'art. 22, comma 4, del DM 216/2009, i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob le infrazioni significative alle regole dei sistemi gestiti e le condizioni di negoziazione anormali, segnalando al contempo le iniziative assunte.

Ai sensi dell'art. 79 del TUF i soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi in euro comunicano senza indugio alla Banca d'Italia le infrazioni significative alle regole dei sistemi gestiti e le condizioni di negoziazione anormali, segnalando al contempo le iniziative assunte.

TITOLO II

STRUMENTI DI VIGILANZA ISPETTIVA, POTERI SOSTITUTIVI E SANZIONATORI

56. Ispezioni

Per i mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato, si applica l'art. 76, commi 2 e 2-bis, del TUF; per i sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro si applica l'art. 79 del TUF.

Per i soggetti gestori di sistemi multilaterali di negoziazione l'attività ispettiva viene svolta nell'ambito di quella connessa alla natura giuridica del soggetto (società mercato, banca, impresa di investimento).

57. Provvedimenti della Banca d'Italia in caso di necessità e urgenza e provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del DM 216/09, in caso di necessità e urgenza la Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalità dell'efficienza complessiva del mercato e dell'ordinato svolgimento delle negoziazioni, adotta i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alle società di gestione dei mercati regolamentati.

In caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato ovvero nell'amministrazione delle relative società di gestione, la Banca d'Italia si avvale dei poteri previsti dall'art. 75 del TUF.

58. Profili sanzionatori

Si applicano le disposizioni di cui alla Parte V del TUF.

Note:

1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 del 3.9.2012.

2 D.M. 216/09, art. 9: “1. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell' istanza della società di gestione, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando: a) la società di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall' articolo 61, commi 2, 3, 4 e 5 del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione; b) la società ha presentato un programma di attività che illustri i tipi di attività previsti e la struttura organizzativa della società di gestione; c) il regolamento della società di gestione e' stato approvato ai sensi del precedente articolo 7. 2. Ove il Ministero richieda informazioni complementari alla società di gestione del mercato, i termini di cui al comma precedente sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di trenta giorni.”

3 D.M. 216/09, art. 4, commi 1 e 2: “1. Il capitale minimo delle società di gestione e' fissato i cinque milioni di euro. 2. Le società di gestione dispongono al momento dell'autorizzazione e continuativamente di risorse finanziarie sufficienti per rendere possibile il funzionamento ordinato dei mercati regolamentati gestiti, tenendo conto della natura e dell'entità delle operazioni concluse nei mercati nonché della portata e del grado dei rischi ai quali essi sono esposti.”

4 Regolamento Consob n. 16191 del 29/10/2007, art. 4, commi 1 e 2: “1. Fermo restando quanto stabilito dall' articolo 18, comma 3-bis del Testo Unico, le società di gestione possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati regolamentati: a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati; b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati e di dati relativi ai mercati stessi; c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari; d) promozione dell'immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato; e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati; f) gestione di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari; g) predisposizione, gestione e manutenzione di circuiti informativi per la visualizzazione e l' inserimento, da parte dei soggetti abilitati autorizzati alla negoziazione per conto proprio, all' esecuzione di ordini per conto dei clienti e alla ricezione e trasmissione di ordini, di condizioni di negoziazione di strumenti finanziari che non consentono la conclusione del contratto per il tramite del circuito stesso. 2. Le società di gestione possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nelle società che gestiscono sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione e nelle società di gestione accentrata, nonché in società che gestiscono direttamente o indirettamente mercati regolamentati.”

5 D.M. 216/2009, art. 14: ”1. Le società di gestione che intendano predisporre in un altro Stato membro dispositivi appropriati per facilitare l' accesso e la negoziazione nei mercati da esse gestiti comunicano alla Banca d' Italia lo Stato membro in cui intendono predisporre tali dispositivi. 2. La Banca d'Italia trasmette, entro un mese, detta informazione allo Stato membro in cui la società di gestione intende predisporre tali dispositivi e alla Consob. 3. Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro ospitante, la Banca d'Italia comunica in tempi ragionevoli l' identità dei membri o dei partecipanti del mercato regolamentato stabiliti in tale Stato membro.”

6 D.M. 216/2009, art.8, comma 1: “1. Le società di gestione: a) adottano adeguate misure per identificare e gestire le potenziali conseguenze negative, per il funzionamento del mercato o per i suoi partecipanti, di qualsiasi conflitto tra gli interessi del mercato regolamentato, dei suoi proprietari o del suo gestore e il suo buon funzionamento, in particolare quando tali conflitti possono risultare pregiudizievoli per l'assolvimento delle funzioni previste al successivo articolo 11; b) adottano adeguate misure per identificare, attenuare e gestire i rischi ai quali sono esposte o che possono compromettere il regolare funzionamento del mercato; c) pongono in atto dispositivi per garantire una gestione sana delle operazioni tecniche del sistema di negoziazione, ivi compresa la predisposizione di efficaci dispositivi di emergenza per far fronte ai rischi di disfunzione del sistema; d) si dotano di dispositivi efficaci atti ad agevolare l'efficiente e tempestivo regolamento delle operazioni eseguite nell'ambito dei sistemi gestiti. 2. Le società di gestione forniscono le informazioni necessarie per consentire al Ministero e alla Banca d'Italia di accertare la presenza, al momento dell'autorizzazione ed in via continuativa, dei dispositivi necessari per soddisfare gli obblighi di cui al comma 1.”

7 D.M. 471/98, art. 5, comma 1: “1. Chiunque partecipa in una società di gestione o in una società di gestione accentrata in misura superiore al cinque per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora: a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.”

8 DM 471/98, art. 6: “1. Ai fini della verifica delle condizioni indicate nell'articolo 5, commi 1 e 2, si tiene conto: a) delle azioni possedute direttamente e di quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) delle azioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona; c) delle azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto; d) dell'esistenza di accordi sull'esercizio del diritto di voto. In tali casi, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i soggetti aderenti all'accordo sull'esercizio dei diritti di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale della società di gestione singolarmente posseduta.”

9 DM 471/98, art. 3, commi 1 e 2: “1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle società di gestione e nelle società di gestione accentrata non possono essere ricoperte da coloro che: a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di

strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. 2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale nelle società di gestione e nelle società di gestione accentrata non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.”

[10](#) DM 471/98, art. 2: “1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco nelle società di gestione e nelle società di gestione accentrata coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero. 2. Il comma 1 si applica anche a coloro che: a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria; b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato. 3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.”

[11](#) DM 471/98, art. 4, comma 1: “1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale: a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera c); b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 3, comma 2, con sentenza non definitiva; c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni; d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.”

[12](#) DM 471/98, art. 4, comma 2: “2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca; salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.”

[13](#) DM 216/2009, art. 22, comma 1: “1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione trasmettono alla Banca d'Italia e alla Consob, al momento della richiesta dell'autorizzazione ed in occasione di ogni successivo cambiamento nelle informazioni comunicate, i seguenti elementi informativi: a) l'elenco dei titoli e degli operatori ammessi alla negoziazione nei sistemi gestiti; b) le regole di funzionamento del sistema; c) le procedure di vigilanza adottate per assicurare l'integrità del sistema e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni; d) le informazioni in tema di esternalizzazione di attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale previste dal regolamento emanato dalla Consob ai sensi dell'articolo 77-bis del TUF.”

[14](#) DM 216/09, art. 7: “1. L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinate da regolamenti deliberati dall'assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza delle società di gestione, ovvero, qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della società medesima. I regolamenti possono attribuire agli organi di amministrazione delle società il potere di dettare disposizioni d'attuazione. 2. Le società di gestione si dotano di regole e procedure trasparenti e non discrezionali che garantiscano una negoziazione corretta ed ordinata nonché di criteri obiettivi che consentano l'esecuzione efficiente degli ordini. I regolamenti disciplinano in ogni caso: a) le condizioni e le modalità di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche ai requisiti di patrimonializzazione, alle caratteristiche organizzative e ai livelli di operatività; b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni, anche con riferimento alle modalità tecniche ed al numero minimo di partecipanti; c) gli obblighi degli operatori nonché le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti; d) i titoli e i contratti ammessi, nonché i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili; e) le condizioni e le modalità per la sospensione e l'esclusione degli operatori e dei titoli dalle negoziazioni; f) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonché l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantità negoziate; g) le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione e garanzia delle operazioni concluse sui mercati. 3. I regolamenti di cui al precedente comma e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvati, entro sessanta giorni, dal Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verificandone la conformità al presente regolamento e alla disciplina comunitaria nonché l'idoneità ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi. 4. Le società di gestione danno idonea pubblicità, anche tramite il proprio sito internet, al testo integrale del regolamento e alle relative disposizioni di attuazione.”

[15](#) DM 216/2009, art. 21, commi 1 e 2: “1. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione predispongono e mantengono: a) regole e procedure trasparenti e non discrezionali atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato nonché criteri obiettivi per un'esecuzione efficace degli ordini; b) regole trasparenti concernenti i criteri per l'individuazione dei titoli che possono essere negoziati nell'ambito dei propri sistemi; c) regole trasparenti, basate su criteri oggettivi, che disciplinano l'accesso al sistema, in conformità a quanto previsto dall'articolo 25, commi 1 e 2 del TUF; si applica l'articolo 13, comma 2; d) dispositivi e procedure efficaci per controllare regolarmente l'ottemperanza alle proprie regole da parte degli utenti; e) misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse nell'ambito del sistema multilaterale di negoziazione. 2. I soggetti abilitati e le società di gestione che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione provvedono altresì a: a) fornire o accertarsi che siano accessibili al pubblico informazioni sufficienti per permettere agli utenti di emettere un giudizio in materia di investimenti, tenuto conto sia della natura degli utenti che delle tipologie di strumenti negoziati; b) informare chiaramente gli utenti delle rispettive responsabilità per quanto concerne il regolamento delle operazioni effettuate nel sistema; c) controllare le operazioni effettuate dagli utenti nell'ambito dei propri sistemi per identificare le infrazioni di tali regole, le condizioni di negoziazione anormali o i comportamenti riconducibili ad abusi di mercato; d) eseguire prontamente qualsiasi istruzione della Banca d'Italia in merito alla sospensione o esclusione di titoli dalla negoziazione.”

[16](#) DM 216/2009, art. 7, comma 3: “3. I regolamenti di cui al precedente comma e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvati, entro sessanta giorni, dal Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verificandone la conformità al presente regolamento e alla disciplina comunitaria nonché l'idoneità ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi.”

[17](#) DM 216/2009 art. 19, comma 4: “4. Il Ministro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del TUF. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.”

[18](#) DM 216/2009, art. 15: “1. Le società di gestione comunicano alla Banca d'Italia le designazioni che i partecipanti al mercato intendono sottoporre al riconoscimento di cui alla lettera b) dell'articolo 70-bis, comma 2, del TUF. 2. Le società di gestione trasmettono senza indugio alla Banca d'Italia le informazioni che consentono all'autorità di effettuare le valutazioni di cui all'articolo 70-bis del TUF. Trascorsi quarantacinque giorni dalla data di ricezione delle informazioni da parte della Banca d'Italia senza che la stessa abbia manifestato osservazioni, la condizione di cui all'articolo 70-bis, comma 2, lettera b) del TUF è da ritenersi rispettata per le inerenti designazioni.”

[19](#) DM 216/2009, art. 24: “1. Le società di gestione ed i soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato stabiliscono e mantengono nel proprio regolamento adeguati regimi di trasparenza pre e post-negoziazione aventi ad oggetto i titoli ammessi alla negoziazione nell'ambito dei sistemi gestiti, tenendo conto delle caratteristiche strutturali del mercato, dei titoli negoziati, delle dimensioni delle operazioni e del tipo di operatori. 2. Le informazioni pre e post-negoziazione determinate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche a condizioni commerciali ragionevoli ed in modo da essere facilmente accessibili.”

[20](#) DM 216/2009, art. 27: “1. Le informazioni pre e post-negoziazione sono rese pubbliche e accessibili agli investitori mediante uno dei seguenti canali: a) le strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione; b) le strutture di un soggetto terzo; c) dispositivi propri. 2. Le società di gestione, i soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati comunicano alla Banca d'Italia e alla Consob, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, entro sette giorni da ogni cambiamento intervenuto, il canale di diffusione delle informazioni pre e post-negoziazione utilizzato. Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2010 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 223.”

[21](#) Guidelines ESMA sui “Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per piattaforme di negoziazione, imprese di investimento e autorità competenti”, febbraio 2012.

[22](#) Regolamento Consob n. 16191 del 29/10/2007, art. 13, commi da 1 a 3: “1. Le società di gestione che esternalizzano attività aventi rilevanza strategica per la gestione tipica aziendale sono responsabili delle funzioni esternalizzate, mantengono il potere di indirizzo in capo al vertice aziendale e adottano misure organizzative che garantiscano: a) l'integrazione delle attività esternalizzate nel complessivo sistema dei controlli interni; b) l'identificazione del complesso dei rischi connessi con le attività esternalizzate e la presenza di un dettagliato programma per il monitoraggio periodico degli stessi; c) adeguate procedure di controllo sulle attività esternalizzate, prevedendo una funzione a ciò incaricata ed una idonea informativa da parte di questa agli organi amministrativi e di controllo; d) la continuità operativa delle attività esternalizzate; a tal fine acquisiscono le informazioni sui piani di emergenza dei soggetti che offrono i servizi, valutano la qualità delle misure previste e predispongono soluzioni di continuità coordinate. 2. Le società di gestione definiscono gli obiettivi che si propongono di raggiungere attraverso l'esternalizzazione in rapporto alla complessiva strategia aziendale, mantengono la conoscenza e il governo dei connessi processi e presidiano i relativi rischi. A tal fine, le società di gestione hanno accesso, anche direttamente presso i soggetti che offrono i servizi, alle informazioni rilevanti che riguardano le attività esternalizzate e valutano la qualità dei servizi resi e l'adeguatezza organizzativa e

patrimoniale del fornitore. 3. Gli accordi fra le società di gestione ed i soggetti che offrono i servizi:
a) individuano natura, oggetto, obiettivi delle prestazioni, modalità e frequenza dei servizi e obblighi di riservatezza delle informazioni; b) assicurano il rispetto di quanto previsto dal comma 2;
c) prevedono opportuni presidi volti a consentire alla Consob l'esercizio dell'attività di vigilanza.”

[23](#) Cfr. nota n.23.